

Allegato A

Elenco delle proposte pervenute ritenute ammissibili al finanziamento

Prot. arrivo n.	Data arrivo	Intervento n.	Soggetto proponente	Provincia	Comune	Localizzazione	Categoria di intervento	Tipologia di Intervento	Numero alloggi	Soggetto operatore	Importo del finanziamento richiesto Euro
17732	24/01/2011	1	COMUNE DI RAVENNA	RA	RAVENNA	SAVARNA	P	NC	10	COOP. PICCOLO MONDO	200.000,00
20133	25/01/2011	1	COMUNE DI RAVENNA	RA	RAVENNA	FILETTO	P	NC	14	COOP. MANI UNITE	280.000,00

Allegato B

Elenco delle proposte ammesse a finanziamento

Prot. arrivo n.	Data	Numero intervento	Soggetto proponente	Provincia	Comune	localizzazione	Categoria di intervento	Tipologia di intervento	Numero alloggi	Soggetto operatore	importo finanziamento assegnato	Punteggio
17732	24/01/2011	1	COMUNE DI RAVENNA	RA	RAVENNA	SAVARNA	P	NC	10	COOP. PICCOLO MONDO	200.000,00	52
20133	25/01/2011	1	COMUNE DI RAVENNA	RA	RAVENNA	FILETTO	P	NC	14	COOP. MANI UNITE	280.000,00	52
									24		480.000.00	

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI AUTOCOSTRUZIONE

INDICE

- 1. COMUNICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL FINANZIAMENTO**
- 2 DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTATA DOPO IL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL FINANZIAMENTO**
- 3 DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTATA PER LA CONCESSIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 4 SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI**
- 5 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI**
- 6 VINCOLI E DECADENZA**
- 7 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
- 8 SUCCESSIONE**
- 9 REVOCHE E DECADENZE**

La concessione ed erogazione dei finanziamenti agevolati seguiranno la procedura qui descritta.

1. COMUNICAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE DEL FINANZIAMENTO

A seguito della delibera di approvazione della graduatoria degli interventi, il dirigente regionale competente comunica, con lettera, per ogni intervento, al soggetto proponente l'avvenuta attribuzione del finanziamento agevolato.

Nella comunicazione devono essere indicati il soggetto beneficiario del finanziamento, la denominazione del programma costruttivo, la localizzazione dell'intervento, il numero degli alloggi, l'importo del contributo ammesso a finanziamento.

2 DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTATA DOPO IL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL FINANZIAMENTO

Entro 13 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione della delibera di approvazione della graduatoria di localizzazione degli interventi e di determinazione dei contributi, il soggetto proponente, pena la decadenza immediata e automatica dal finanziamento, devono inviare alla Regione la documentazione qui di seguito elencata:

- 1) Attestato di inizio lavori rilasciato dall'Amministrazione comunale nel quale è localizzato l'intervento (su apposito modulo predisposto dalla Regione);
- 2) Documento unico di regolarità contributiva (Durc), relativo al soggetto esecutore, previsto dalla normativa vigente in materia;
- 3) Piano di sicurezza e coordinamento redatto secondo la normativa vigente sulla sicurezza e la salute nei cantieri;
- 4) Copia del titolo abilitativo di cui all'articolo 6 della L. R. 31/2002;
- 5) Copia delle piante, prospetti, sezioni del progetto oggetto del titolo abilitativo;
- 6) N. 2 copie del quadro tecnico economico, QTE (su apposito modulo predisposto dalla Regione); una copia vistata dalla Regione sarà restituita al soggetto proponente;

Qualora dall'istruttoria svolta dagli uffici regionali dovesse rilevarsi l'incompletezza della documentazione inviata dall'operatore, la Regione lo comunica al soggetto stesso assegnandogli 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per provvedere ad integrare la documentazione.

Trascorso inutilmente tale termine senza aver avuto riscontro alla Sua richiesta la Regione provvederà alla revoca del finanziamento.

A seguito della positiva valutazione della documentazione di cui alle precedenti lettere la Regione comunica al soggetto proponente la conferma del contributo o la decadenza dello stesso nel caso in la documentazione non risulti conformi a quanto accertato.

3 DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTATA PER LA CONCESSIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria amministrativa delle pratiche, il controllo della documentazione e l'erogazione e liquidazione dei contributi al soggetto realizzatore, sono di competenza del Comune proponente sede dell'intervento; la documentazione rimane depositata presso il Comune stesso.

Il dirigente regionale competente provvede, con proprio atto formale, alla concessione e all'impegno del contributo in un'unica soluzione, con registrazione dell'onere sul capitolo di spesa del bilancio regionale individuato sulla base del percorso amministrativo-contabile tracciato e nel rispetto della normativa contabile vigente, ed alla liquidazione del finanziamento concesso che avverrà in un massimo di tre rate secondo le seguenti modalità.

Richiesta prima rata

Successivamente al ricevimento di copia del QTE vistato dalla Regione, l'operatore che realizza intervento può richiedere al Comune l'erogazione di una prima rata pari al 35% del contributo concesso previa presentazione della seguente documentazione:

- richiesta di erogazione della prima rata;
- documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo al soggetto esecutore previsto dalla normativa vigente in materia;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'importo da erogare;
- certificato di iscrizione alla CCIAA corredata della dicitura antimafia ai sensi delle disposizioni vigenti, quando prevista;

A seguito della positiva verifica della documentazione il Comune richiede alla Regione l'erogazione della prima rata del contributo assegnato previa presentazione della seguente documentazione:

- richiesta di erogazione della prima rata (su apposito modulo predisposto dalla Regione);

L'erogazione del contributo da parte del Comune al soggetto realizzatore è subordinata al trasferimento dei fondi da parte della Regione.

Richiesta seconda rata

Ad avvenuta esecuzione del 50% dell'importo dei lavori l'operatore che realizza intervento può richiedere al Comune l'erogazione di una seconda rata pari al 35% del contributo concesso previa presentazione della seguente documentazione:

- richiesta di erogazione della seconda rata;
- dichiarazione del direttore dei lavori con la quale certifica che lo stato di avanzamento dei lavori è pari o superiore al 50% del loro valore totale;
- documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo al soggetto esecutore previsto dalla normativa vigente in materia;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'importo da erogare;
- certificato di iscrizione alla CCIAA corredata della dicitura antimafia ai sensi delle disposizioni vigenti, quando prevista;

A seguito della positiva verifica della documentazione il Comune richiede alla Regione l'erogazione della seconda rata del contributo assegnato previa presentazione della seguente documentazione

- richiesta di erogazione della seconda rata (su apposito modulo predisposto dalla Regione);

L'erogazione del contributo da parte del Comune al soggetto realizzatore è subordinata al trasferimento dei fondi da parte della Regione.

Richiesta saldo

Il soggetto realizzatore, ultimati i lavori entro il termine di validità del titolo abilitativo comunale e sottoscritta la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo, invia al Comune la documentazione necessaria per la quantificazione del saldo da erogare o della somma da recuperare pari alla differenza tra il valore del contributo definitivamente accertato e l'importo erogato nel corso di realizzazione dell'intervento e precisamente:

- richiesta di erogazione del saldo;
- attestato di fine lavori rilasciato dall'Amministrazione comunale nel quale è localizzato l'intervento;
- n. 2 copie del quadro tecnico economico, QTE (su apposito modulo predisposto dalla Regione);

- documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo al soggetto esecutore previsto dalla normativa vigente in materia;
- certificato di iscrizione alla CCIAA corredata della dicitura antimafia ai sensi delle disposizioni vigenti, quando prevista;
- elenco nominativo degli assegnatari degli alloggi finanziati;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà, compilate dai singoli assegnatari degli alloggi, relative al possesso dei requisiti soggettivi nonché copia della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare di cui al Dpcm 18 maggio 2001 (su apposito modulo predisposto dalla Regione);
- copia della delibera di assegnazione alloggi adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;
- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno di durata biennale e della documentazione attestante l'esercizio di una attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (per i cittadini extracomunitari).
- Copia atti notarili di trasferimento della proprietà;
- richiesta di svincolo delle fidejussioni/polizze assicurative;

A seguito della positiva verifica della documentazione e del sopralluogo effettuato, finalizzato ad accertare la conformità dell'intervento realizzato al progetto ed alla normativa vigente, il Comune richiede alla Regione l'erogazione del saldo del contributo assegnato previa presentazione della seguente documentazione:

- richiesta di erogazione del saldo (su apposito modulo predisposto dalla Regione);

oppure procede al recupero della differenza tra quanto erogato e quanto dovuto da restituire alla Regione.

L'erogazione del contributo da parte del Comune al soggetto realizzatore è subordinata al trasferimento dei fondi da parte della Regione.

4 SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI

Le categorie sociali cui è destinato il programma sono nuclei familiari in possesso dei requisiti soggettivi sotto elencati, ed in particolare:

lavoratori italiani o stranieri;

giovani coppie: si intendono nuclei familiari (coniugi sia in regime di comunione che di separazione dei beni; nubendi; conviventi more uxorio o intenzionati a convivere more uxorio) in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni. I nuclei devono risul-

tare già costituiti in data non successiva a 12 mesi dalla data di stipula dell'atto di assegnazione in proprietà, ivi assumendo la residenza.

Gli alloggi finanziati sono destinati a soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
- 2) residenza o attività lavorativa nel Comune in cui vengono realizzati gli interventi o in un Comune ad esso contermini, ovvero essere emigrati nati in Regione che intendono ristabilire la loro residenza in un Comune della Regione;
- 3) non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio o quote parti di esso nell'ambito del Comune ove si realizza l'intervento e nell'ambito provinciale;

Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in una soltanto delle seguenti situazioni:

- sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza);
 - sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali su di essi sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data anteriore al 7 ottobre 2010 (data di approvazione della deliberazione n. 18/2010). Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato;
 - sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;
 - sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due;
- 4) valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 109/98 e successive modifiche, non superiore a 40.680,00 Euro;

- 5) non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l'acquisto o il recupero di una abitazione; né aver ottenuto la proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentono l'alienazione del patrimonio ERP.

Per nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi si intende:

- l'assegnatario/acquirente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sia in regime di comunione che di separazione dei beni, ovvero il convivente more-uxorio, i figli minori e i figli maggiorenni a carico a norma di legge;
- l'assegnatario/acquirente, e altre persone a lui legate da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado cointestatarie dei contratti di proprietà;
- l'assegnatario/acquirente: celibe, nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a;
- l'assegnatario/acquirente e il futuro coniuge/convivente (nel caso di nubendi o di coppie intenzionate a convivere more-uxorio). Non si considerano i nuclei familiari di provenienza.

Pena la decadenza dal contributo, i nubendi devono contrarre matrimonio ed assumere la residenza nell'alloggio entro 12 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita; entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza nell'alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio.

5 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

L'accertamento dei requisiti soggettivi è effettuato dal Comune sulla base di una dichiarazione che ogni componente il nucleo familiare deve rendere in un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche.

La dichiarazione va redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, che deve essere trasmesso con allegata la copia della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare di cui al Dpcm 18 maggio 2001.

Il Comune può procedere all'accertamento a campione della sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati; l'esito di tale accertamento dovrà essere comunicato dal Comune al competente ufficio regionale per gli adempimenti di competenza.

Se a seguito di accertamento del Comune dovesse risultare non sussistente in capo al beneficiario taluno dei requisiti soggettivi per effetto di false dichiarazioni, sarà dichiarata la decadenza dal finanziamento e richiesta la restituzione alla Regione del finanziamento così come stabilito al successivo punto 9.

I requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti dagli assegnatari degli alloggi realizzati dalla Cooperativa data della delibera di assegnazione adottata dal Consiglio di

Amministrazione della cooperativa;

I requisiti soggettivi, anche se materialmente accertati successivamente, vanno riferiti alle suddette date.

I requisiti devono riferirsi ad una data successiva a quella di concessione da parte dell'Amministrazione comunale del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento.

6 VINCOLI E DECADENZA

L'atto pubblico di assegnazione in proprietà o il rogito di vendita degli alloggi con accollo individuale del mutuo deve aver luogo entro 4 anni dalla data di ultimazione lavori, pena la decadenza dal finanziamento limitatamente agli alloggi invenduti o non assegnati.

La decadenza comporta la restituzione alla Regione del finanziamento così come stabilito al successivo punto 9.

7 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Gli acquirenti e gli assegnatari degli alloggi in proprietà sono obbligati a risiedere stabilmente nell'alloggio, a non alienarlo e a non locarlo per cinque anni dalla data di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione in proprietà, pena la revoca del beneficio concesso; essi devono assumere la residenza nell'alloggio entro 12 mesi dalla data del rogito di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione in proprietà, pena la revoca del beneficio concesso.

La violazione di uno di detti obblighi comporta la revoca e la conseguente restituzione alla Regione del finanziamento così come stabilito al successivo punto 9.

Ai sensi della normativa vigente qualora nei primi cinque anni insorgono gravi, sopravvenuti e documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale, potrà essere richiesta all'ufficio regionale competente l'autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell'alloggio.

Decorso tale quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati nel rispetto delle norme previste nella convenzione comunale.

Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti vincoli ed inoltre l'importo del contributo erogato dalla Regione per l'acquisto dell'alloggio in questione.

Nel caso in cui gli atti notarili non contenessero quanto sopra menzionato dovranno essere corredati da un apposito atto notarile integrativo che riporti quanto richiesto.

Gli atti notarili devono essere trasmessi al Comune .

8 SUCCESSIONE

Nel caso di decesso dell'acquirente o dell'assegnatario successivamente alla data di acquisto o alla data di consegna, gli eredi subentrano allo stesso nel finanziamento agevolato

indipendentemente dal possesso dei requisiti e sono tenuti al rispetto di tutti i vincoli che hanno permesso la concessione del finanziamento.

Gli eredi per subentrare nel finanziamento devono presentare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di decesso del beneficiario;
- atto di successione.

I coeredi possono cedere la propria quota di proprietà ad altri coeredi o a uno solo di essi o ad un terzo estraneo all'eredità anche se non è ancora decorso il quinquennio entro il quale deve essere richiesta l'autorizzazione alla Regione per la vendita.

Il beneficio è mantenuto in capo al terzo acquirente se in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

In caso di decesso dell'acquirente o assegnatario dopo la delibera di assegnazione della cooperativa, ma prima della consegna, gli subentrano nell'agevolazione gli eredi soltanto se sono in possesso dei requisiti soggettivi.

9 REVOCHE E DECADENZE

L'assegnatario/acquirente sarà dichiarato decaduto dal finanziamento o lo stesso gli verrà revocato nei casi sopra indicati.

Oltre a quanto previsto in precedenza il soggetto beneficiario sarà dichiarato decaduto dal finanziamento o lo stesso gli verrà revocato nei casi previsti al punto 14 all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1712/2010.

L'assunzione dei provvedimenti di revoca e decadenza comporta la conseguente restituzione alla Regione del contributo erogato calcolato ai tassi di interesse legali vigenti nel periodo considerato.